CORPO TECNICO NAZIONALE – C.T.N.

REGOLAMENTO

Bozza 22 giugno 2018

Art. 1 - PREMESSE

Il Corpo Tecnico Nazionale (C.T.N.) è una struttura operativa a supporto della Funzione Censimento danni e rilievo agibilità post evento e della Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione negli scenari di emergenza in eventi calamitosi.

Il C.T.N. è costituito dai Consigli Nazionali degli Architetti, Geologi, Ingegneri e Geometri in base all'Accordo di Collaborazione sottoscritto il 29 marzo 2018.

Il C.T.N. è supportato volontariamente dal Sistema Ordinistico territoriale.

Art. 2 - OBIETTIVO

Formare, certificare ed aggiornare le competenze di una classe di tecnici, adeguatamente qualificati ad operare in contesti di emergenza, distribuiti uniformemente e in numero adeguato su tutto il territorio nazionale su base provinciale o regionale, operanti in stretta collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e le Agenzie di Protezione Civile Regionali.

I Consigli Nazionali facenti parte del C.T.N. si pongono come obiettivo, a regime, di diventare Struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018,n.1

Art. 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del C.T.N. è così composta:

A) Direzione Generale (D.G.)

Assicura la gestione ed il coordinamento delle attività del C.T.N. in ordinario ed in emergenza definendone il regolamento di organizzazione, con particolare riguardo alle procedure di gestione tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei tecnici inclusi nell'Elenco dei tecnici qualificati e di integrazione con le attività poste in capo alla

Funzione di supporto preposta ai rilievi di danno ed agibilità ed alla Funzione tecnica, istituite nell'ambito della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.).

E' il soggetto di riferimento con i coordinamenti regionali e le sezioni operative territoriali.

La D.G. è costituita dai 4 Consiglieri delegati, in rappresentanza di ciascuno dei 4 Consigli Nazionali firmatari dell'Accordo di Cooperazione.

I Consiglieri delegati assumono a turno (1 anno - in prorogatio durante un'emergenza), il ruolo di Coordinatore.

La D.G è coadiuvata da una segreteria di direzione.

La D.G. costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale ed è incaricata dei rapporti con il Dipartimento della protezione civile e - come primo contatto - con le Agenzie Regionali di Protezione Civile, anche in merito al supporto da fornire per l'attivazione dell'Elenco dei tecnici in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati.

La D.G. gestisce, avvalendosi delle altre strutture del C.T.N., il Data Base Nazionale, che comprende l'Elenco di tutti i tecnici delle 4 professioni, qualificati dagli appositi percorsi formativi,ed individuati per le diverse specializzazioni, iscritti nei rispettivi Ordini/Collegi Territoriali che volontariamente scelgono di far parte del C.T.N.

Il Data Base Nazionale è costituito dalle schede anagrafiche dei tecnici qualificati e relativi codici identificativi con l'aggiornamento dei dati e dei profili.

Copia dell'Elenco è depositato presso il Dipartimento della Protezione Civile e la Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome e, per la parte di competenza territoriale, presso le Agenzie Regionali di Protezione Civile.

Dalla D.G. dipendono funzionalmente due Settori di riferimento:

1) Settore Operativo

Il Settore operativo svolge i ruoli operativi posti in carico al CTN.

E' il soggetto di riferimento operativo con i coordinamenti regionali e le sezioni operative territoriali.

Attua quanto deciso dalla D.G. e cura gli aspetti operativi sia in caso di emergenza, riferendone giornalmente, tramiti appositi report, le azioni svolte, sia in condizione ordinaria.

E' formato da 12 componenti, in numero di 3 (1 coordinatore, 2 componenti) per ciascuna professione; questi sono eletti dai componenti delle Unità di Coordinamento Regionali/Provincie autonome o in subordine dalla Direzione Generale.

I componenti devono essere qualificati e iscritti al C.T.N.

I componenti, con ruolo di Coordinatore, assumono a turno (1 anno - in *prorogatio* se fase di emergenza in corso), il coordinamento del Settore operativo.

I componenti del Settore Operativo devono essere sempre reperibili h.24 – 7gg. su 7- 365 gg/anno.

La durata della nomina, rinnovabile per un secondo turno, è di 4 anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

2) Settore Amministrativo

Assicura lo svolgimento dei compiti inerenti la gestione amministrativa e contabile delle attività in caso di emergenza e non.

E' formata da personale amministrativo, individuate dalla D.G., con anche competenze economiche e giuridico/legale.

B) Unità di Coordinamento Regionali/Provincie autonome

Riuniscono le rappresentanze delle sezioni territoriali provinciali.

Si rapportano alla D.G. per gli aspetti operativi di competenza ai Settori Operativo e Amministrativo, oltre che con le Agenzie regionali/provincie autonome di Protezione Civile con le quali possono sottoscrivere Accordi di collaborazione territoriali.

E' formata da 4 componenti (1 x ogni professione).

I componenti devono essere qualificati e iscritti al C.T.N.

I componenti sono eletti dai componenti delle direzioni delle Sezioni operative territoriali (S.O.T.).

Coordinatore dell'Unità, a turno (1 anno – in prorogatio durante un'emergenza)

La durata della nomina, rinnovabile per un secondo turno, è di 4 anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

In particolare l'Unità di Coordinamento:

- Accede alla visione del Data Base del C.T.N. per gli iscritti negli Ordini/Collegi territoriali della Regione/Provincia Autonoma.
- Armonizza e pianifica la formazione e l' aggiornamento a livello territoriale in linea con le indicazioni nazionali.
- Riceve l'allerta per la mobilitazione da parte del responsabile del C.T.N. sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile nonché delle conseguenti procedure operative da parte del C.T.N.

- Attua le disposizioni operative del Settore operativo e le procedure gestionali della Direzione Amministrativa.
- Provvede ad allertare i responsabili delle sezioni territoriali che a loro volta devono mobilitare gli iscritti qualificati della propria sezione.
- I responsabili regionali e provinciali devono essere sempre reperibili 24-7-365
- Assicura l'assistenza e il coordinamento degli iscritti mobilitati tenendo il collegamento tra questi e i Settori Operativo e Amministrativo.
- Gestisce le diverse problematiche riscontrate dai tecnici mobilitati, valutandole, selezionandole e segnalandole ai Settori Operativo e Amministrativo.
- Assiste i tecnici mobilitati nelle procedure di rendicontazione dei rimborsi, d'intesa e secondo le istruzioni del C.T.N./Dipartimento della Protezione Civile per tramite del Settore Amministrativo.
- Partecipa agli incontri promossi dal C.T.N. e dai Settori Operativo e Amministrativo.
- Promuove e coordina d'intesa con i responsabili delle sezioni provinciali e sulla base delle indicazioni che perverranno da parte del C.T.N./Dipartimento Protezione Civile, le attività di aggiornamento previste per i tecnici qualificati.
- Coordina d'intesa con i responsabili delle sezioni provinciali, la revisione e aggiornamento annuale dell'Elenco dei tecnici qualificati (numeri telefono, mail, disponibilità alla mobilitazione, ecc.).

C) Consulta Nazionale per l'Emergenza

E' un organo consultivo del C.T.N., composto dai componenti delle Unità di Coordinamento Regioni/Provincie autonome.

E' coordinata e convocata dalla Direzione Generale del C.T.N.

Ha lo scopo di armonizzare l'attività operativa e amministrativa del C.T.N. per garantire un quadro di riferimento organico ed omogeneo per la gestione dell'emergenza a livello locale.

D) Sezioni Operative Territoriali del C.T.N.

Le sezioni Territoriali (Ordini e Collegi) costituiscono le unità operative di intervento a scala territoriale riunendo gli iscritti qualificati di ambito regionale (geologi) o provinciale (architetti, ingegneri, geometri).

Provvedono alla formazione e aggiornamento agli iscritti al C.T.N. del proprio Ordine/Collegio.

Concorrono agli eventuali aspetti logistici di concerto con il C.T.N. nazionale e le Unità di coordinamento regionali nel caso di emergenze sul proprio territorio.
Accedono alla visione del Data Base del C.T.N. per i propri iscritti
La direzione locale territoriale è formata da 4 componenti (1 x ogni professione).
I componenti devono essere qualificati e iscritti al C.T.N.
I componenti della direzione locale sono eletti dagli iscritti regionali o provinciali al CTN.
I componenti eletti assumono a turno (1 anno – in prorogatio durante un'emergenza), il ruolo di Coordinatore.
La durata della nomina, rinnovabile per un secondo turno, è di 4 anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

I requisiti di iscrizione tengono conto delle specificità dei compiti richiesti ai diversi profili professionali componenti il C.T.N.
Possono iscriversi al C.T.N.con obbligo di disponibilità in caso di mobilitazione:
1-Architetti,Ingegneri,Geometri
1a) Gli iscritti già in possesso di qualifica AeDES acquisita con gli appositi corsi effettuati d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile sulla base delle Convenzioni in essere.
1b) Gli iscritti non in possesso di qualifica AeDES ottenuta con gli appositi corsi effettuati d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, ma che sono stati impiegati in situazioni di emergenza dal Dipartimento della Protezione Civile - e da questi certificati per la redazione schede AeDES.
1c) Tutti gli altri iscritti interessati dovranno sostenere la formazione di livello 1 e 2 di cui all'art.5.
2-Geologi
2a) Gli iscritti già in possesso di qualificazione acquisita con gli appositi corsi effettuati d'intesa con il Dipartimento Protezione Civile sulla base delle Convenzioni in essere.
2b) Gli iscritti non in possesso di qualifica ma che sono stati impiegati in situazioni di emergenza dal Dipartimento della Protezione Civile - e da questi certificati.
2c) Tutti gli altri iscritti interessati dovranno sostenere la formazione di livello 1 e 2 di cui all'art.5.

L'iscrizione dei tecnici negli Elenchi ha una durata quinquennale e può essere rinnovata qualora ricorrano i requisiti di aggiornamento.

Con la richiesta di iscrizione dovranno essere sottoscritti gli impegni etico-deontologici ed operativi richiesti dal C.T.N.

Art. 5 - FORMAZIONE

Il C.T.N. d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile dispone ed autorizza i percorsi formativi per l'iscrizione al C.T.N. I contenuti della formazione tengono conto delle specificità dei compiti richiesti ai diversi profili professionali componenti il C.T.N.

La formazione per accedere alla iscrizione nel C.T.N. è articolata in due livelli:

Livello 1 – Formazione di base

Livello 2 – Formazione specialistica (differenziata per scenari di rischio)

I contenuti e modalità della Formazione di base e specialistica, compresi test e verifiche finali di qualificazione, saranno concordate dalla Direzione Generale con il Dipartimento Protezione Civile e la Conferenza delle Regioni e Provincie autonome ed oggetto di apposito **Regolamento della Formazione**.

Come previsto dalla L.30/2017, la formazione è gratuita o al solo costo delle spese vive.

Art. 6 - REQUISITI DI MANTENIMENTO

E' fatto obbligo ai tecnici iscritti all'Elenco di provvedere ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l'acquisizione di crediti in un quinquennio, con modalità definite nei successivi regolamenti attuativi, d' intesa con il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza delle Regioni e Provincie autonome, consistenti in seminari formativi, anche con modalità e-learning. somministrazione di test, partecipazione documentata ad esercitazioni o attività tecniche in emergenza.

Art. 7 - MOTIVI DI CANCELLAZIONE

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco su diretta disposizione della Direzione Generale:

a) inosservanza del **Codice Etico e deontologico** allegato al presente Regolamento e in particolare:

- condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività, accertata dall'Ordine o Collegio di riferimento e relativi Consigli di Disciplina;
- determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali inerenti immobili o aree in cui si è svolta

l'attività quale iscritto al C.T.N., accertate dall'Ordine o Collegio di riferimento e relativi Consigli di Disciplina.
b) immotivata indisponibilità, da parte del tecnico accertata in occasione di un'emergenza sismica o altra emergenza e per tutto il periodo di esigenza;
c) assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;

Art. 8 - PROCEDURE E GESTIONE MOBILITAZIONE

L'attivazione del C.T.N. avviene di prassi in occasione di emergenze di carattere nazionale per la mobilitazione di tecnici incaricali di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e alla valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma ed al supporto tecnico nelle o altre situazioni di emergenza.
Una volta attivato il C.T.N., il Settore Operativo provvede a gestire le procedure di mobilitazione dei tecnici iscritti - utilizzando apposito software - verificandone la disponibilità e provvedendo a definire turnazioni periodiche fino a copertura esigenze, d'intesa con la struttura di gestione e coordinamento del DPC, dei tecnici già costituiti in squadre, di prassi composte da due/tre valutatori individuati secondo un principio di sussidiarietà di competenze.
La D.G. del C.T.N. previa consultazione con Il Settore Operativo ed il Settore Amministrativo provvederà a definire le **Linee Guida della Mobilitazione** con le specifiche avvertenze disposte per gli iscritti.

Art. 9 - RESPONSABILITA’

I tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un 'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità degli edifici, e del rischio residuo in caso di deformazioni permanenti del territorio indotte dall’evento calamitoso.La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica o idrogeologica. La verifica di agibilità e la compilazione della relativa scheda

Aedes non costituisce verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro

Art. 10 - NORME TRANSITORIE

1) Nella fase costituente il C.T.N., le nomine dei componenti del Settore Operativo della D.G. e delle Unità di Coordinamento Regionali/Provincie autonome, è effettuata in prima nomina direttamente dalla D.G.

2) I tecnici di cui all'Art.4-Requisiti di iscrizione, lettere 1a),1b),2a),2b):

- entro 6 mesi dalla data in vigore del presente Regolamento dovranno presentare domanda di iscrizione al C.T.N.;
- entro 12 mesi dalla data di iscrizione al C.T.N. e comunque prima di eventuale mobilitazione dovranno seguire un seminario a valersi come aggiornamento formativo che sarà predisposto dal C.T.N.